



41083/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

Udienza in camera
di consiglio del 13.7.2012

Sentenza n. 1496/2012

Reg.gen.n.14652/2012

composta dai Signori Magistrati:

dott.Franco Fiandanese	Presidente
dott.Domenico Gentile	Consigliere
dott.Alberto Macchia	Consigliere
dott.Antonio Manna	Consigliere
dott.Mirella Cervadoro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Su ricorso proposto da:

nato il

Avverso l'ordinanza n.117/2012 del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, del 10.2.2012

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Mirella Cervadoro.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Osserva

Con ordinanza del 18.1.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi dispose la custodia cautelare in carcere di
 . indagato per più episodi di tentata estorsione aggravata in concorso con

Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 10.2.2012, confermava l'ordinanza impugnata.

Ricorre per cassazione , deducendo la violazione dell'art.309 co.8 c.p.p. per omesso avviso al difensore di fiducia. All'udienza del 9.2.2012 il difensore era assente, non essendogli stato notificato l'avviso di fissazione di udienza. Da un controllo degli atti contenuti nel fascicolo è poi emerso che i Carabinieri di Sinopoli avevano ricevuto il fax per l'adempimento in data 3.2.2012, ma non avevano effettuato alcuna notifica; il dispositivo fax in uso alla Stazione non era funzionante sin dal 1.2.2012, e quindi nonostante l'attestazione di ricevuta fax riportasse esito positivo, i Carabinieri di Sinipoli non avevano ricevuto alcunché. Su richiesta dello stesso difensore, il Comandante rilasciava attestazione relativa al malfunzionamento dei macchinari fax, dichiarazione allegata in copia al ricorso.

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va accolto.

Risulta dagli atti del procedimento - che questa Corte può esaminare essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice del fatto - che è stata regolarmente inviata dal Tribunale ai Carabinieri di Sinopoli la richiesta di comunicazione della data dell'udienza al difensore, che la stessa è apparentemente pervenuta come da attestazione di ricevuta fax, ma che poi nessuna notifica è stata effettuata dagli stessi al difensore, a nulla rilevando - ai fini del procedimento - che

l'omissione sia dovuta a un malfunzionamento dell'apparato fax presente nella Stazione dei Carabinieri.

E' evidente, infatti, che nella fattispecie è stata violata la disposizione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 8 nella parte in cui assegna alla difesa tre giorni liberi tra la data di udienza per il riesame e la notifica del relativo avviso al difensore, violazione che è causa di nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza eventualmente resa dal tribunale (cfr. Cass.Sez.VI, Sent. n. 47791/2003, Rv. 228444).

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per il rilevato vizio procedurale, ma la stessa, in quanto intervenuta nel termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10 non determina la inefficacia della misura impugnata, posto che tale sanzione è collegata solo alla circostanza che nessun provvedimento sia stato adottato dal tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (come da giurisprudenza costante, v. Cass.Sez.II, Sent. n. 30015 /2009 Rv. 244720; Sez. un., 7 marzo 1996, Carlutti, RV 203772).

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato, in camera di consiglio il 13.7.2012

Il Consigliere estensore
Mirella Cervadoro

Il Presidente
Franco Fiandanese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 22 OTT 2012
IL CANCELLIERE
Cristina Pianelli